



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Segreteria Tecnica

FAQ 2

1. QUAL È IL NUMERO MASSIMO DI PROGETTI CHE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALITÀ DI EA COORDINATORE? UNO SOLTANTO OPPURE UNO PER AREA GEOGRAFICA, PER UN MASSIMO DI 4?

Ai sensi dell'articolo 5.10 lett. c) del bando, sia l'EA Coordinatore che l'EA Partner, possono partecipare al massimo a 4 progetti (cfr. risposta già inserita nelle FAQ pubblicate il 10.7.2020, n.2 Sez. A).

L'articolo 5.10 lett. b) del Bando chiarisce che ciascun EA può partecipare al Bando come Coordinatore in un solo Progetto per Paese per Area Geografica; ciò significa che può presentare 3 progetti, uno per ciascuno dei 3 continenti/Area Geografica.

Ciascun EA può partecipare come Partner, per un massimo di 4 progetti.

2. PER PARTECIPARE COME EA PARTNER IN UN PROGETTO PER UN DATO PAESE, OCCORRE ESSERE AUTORIZZATI IN QUEL PAESE OPPURE NO?

L'EA Coordinatore e l'EA Partner devono essere autorizzati ex art.39 ter della Legge 184/1983; tuttavia, mentre per l'EA Coordinatore è richiesto l'accreditamento nel Paese d'intervento come indicato ex art. 5.2 del Bando), per l'EA Partner tale accreditamento non è necessario (cfr. risposta già inserita nelle FAQ pubblicate il 10.7.2020, n.3 Sez. A).

3. È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DA PARTE DI UN SOGGETTO PARTNER DI UN EA DI EROGARE LE SOMME A COPERTURA DEI COSTI DI PROGETTO AL QUALE L'EA ADERISCE COME PARTNER?

È possibile da parte degli "Altri Soggetti" coinvolti nel Progetto, partecipare finanziariamente alla copertura del 20% del costo totale del Progetto, ex art. 4.2 del Bando.

Inoltre, come declinato nel Bando (cfr. articoli 4.2, 5.6, 5.9, 14.6 e 21), sussiste la possibilità di delegare la gestione di singole attività ad "Altri Soggetti". E' necessario e determinante specificare nell'accordo di partenariato con gli "Altri Soggetti", come l'EA Coordinatore intende suddividere la gestione delle singole attività con la relativa anticipazione delle risorse, fermo restato che la responsabilità per la realizzazione delle singole attività e il raggiungimento dei rispettivi risultati attesi, permane rispetto alla CAI in capo all'EA Coordinatore, responsabile unico nei confronti della ST-CAI dell'attuazione del Progetto e beneficiario unico del finanziamento della CAI (cfr. risposta già inserita nelle FAQ pubblicate il 10.07.2020, n.3 Sez. B).

4. SI CHIEDE CONFERMA CHE I RAPPORTI CONTABILI CHE DEVONO ESSERE CERTIFICATI DAL REVISORE ESTERNO SONO IN TOTALE 2, UNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA TRANCHE E UNO FINALE?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Segreteria Tecnica

L'EA Coordinatore è tenuto ad inviare i rapporti descrittivi e contabili di cui all'art.12.1, lett. b) e lett. c) così come reca l'art.14.6 del Bando.

Inoltre il Revisore dei conti certifica ogni spesa e documento fiscale e contabile prodotto, come meglio specificato nel documento "Spese Ammissibili".

5. NEL BANDO SI PARLA, COME PERSONALE AMMESSO DALL'ITALIA, DI UN PROJECT MANAGER E DI UN AMMINISTRATIVO. IL VOLONTARIO ESPATRIATO CHE HA CONTRATTO DALL'ITALIA, MA È DISLOCATO NEL PAESE ESTERO, RIENTRA IN QUESTA CASISTICA?

Nell'allegato 9 – Spese ammissibili – sezione A- Risorse umane - viene indicato che per il "personale in Italia direttamente impiegato nella gestione del Progetto", potranno essere inserite al massimo una figura come "project manager" e una come "amministrativo/contabile", entrambe imputate ai costi del Progetto per la quota parte del proprio lavoro ad essa dedicata.

Peraltro è proprio specificatamente previsto nel documento citato per il "project manager", unitamente alla figura di "amministrativo/contabile", "per la quota parte del proprio lavoro ad essa dedicata" (cfr. risposta già inserita nelle FAQ n.2 Sez. B).

Rispetto al personale dell'EA Coordinatore operante in loco, ossia nel Paese beneficiario del Progetto, sempre nell'Allegato 9 – Spese ammissibili – sezione A – Risorse umane, viene indicato che i costi relativi al personale – diverso dal personale dipendente impiegato presso l'EA Coordinatore - sono ammessi solo se il rapporto è regolato da formali contratti di lavoro subordinato, parasubordinato o da altre tipologie di contratto, inclusi i contratti di natura occasionale, prestazioni di lavoro autonomo e altre tipologie di contratto assimilabili in uso in Italia o nel Paese di realizzazione del Progetto. Per "personale dipendente impiegato presso l'EA Coordinatore", deve intendersi "in Italia", come specificato nei paragrafi precedenti. Pertanto, l'EA Coordinatore potrà avvalersi anche in loco di figure quali "project manager" e/o di "amministrativo/contabile", denominata "espatriato" proprio perché operativo in loco.

6. NEL CASO IN CUI IL PROGETTO PREVEDA UN COORDINATORE LOCALE PER AREA GEOGRAFICA, QUESTI PUÒ AVERE CONTRATTO DALL'ITALIA?

Sì. Nell'allegato 9 – Spese ammissibili – sezione A - Risorse umane - viene indicato che, i costi relativi al personale – diverso dal personale dipendente impiegato presso l'EA Coordinatore - sono ammessi solo se il rapporto è regolato da formali contratti di lavoro subordinato, parasubordinato o da altre tipologie di contratto, inclusi i contratti di natura occasionale, prestazioni di lavoro autonomo e altre tipologie di contratto assimilabili in uso in Italia o nel Paese di realizzazione del Progetto.

7. L'EA PUÒ ESSERE COORDINATORE IN DIVERSE AREE GEOGRAFICHE?

Sì, cfr. risposta 1.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Segreteria Tecnica

8. GLI EEAA POSSONO ESSERE PARTNERS ANCHE SOLO FINANZIARI SENZA SVOLGERE ATTIVITÀ PROGETTUALE?

Sì. Come recita l'art. 21 del Bando l'EA Partner è Ente Autorizzato, diverso dal Coordinatore, coinvolto nella realizzazione del Progetto che può avere la responsabilità dell'attuazione di singole azioni del Progetto oppure essere soltanto finanziatore del Progetto.

9. I COSTI DI DIPENDENTI PUBBLICI LOCALI, EVENTUALMENTE COINVOLTI NEL PROGETTO SONO AMMISSIBILI?

No. Come previsto nell' Allegato 9 – Spese ammissibili, sezione A - Risorse umane, non sono ammessi i costi relativi al personale dipendente da amministrazioni pubbliche del Paese in cui si realizza il Progetto.

10. CON LA FIDEIUSSIONE SULL'IMPORTO FINANZIATO TOTALE LA CAI COPRIREBBE OGNI RISCHIO – IL COSTO È AMMISSIBILE?

No. Tra gli oneri bancari (Allegato 9 – Spese ammissibili, sezione E - Spese generali) NON è previsto il rimborso del costo della fideiussione bancaria.

11. LE TEMPISTICHE DI INIZIO PROGETTO, CHE SONO ANCHE LEGATE ALLO STATO COVID NEL PAESE E AL CONSENSO DELLE AUTORITÀ LOCALI, SARANNO VALUTATE IN TAL SENSO?

L'art. 14.1, secondo paragrafo, del Bando consente proroghe del termine di avvio del Progetto solo se *“siano state determinate da eventi eccezionali e non prevedibili [...]”*. Pertanto le vicende indicate nella domanda saranno valutate alla luce di quanto previsto dal citato articolo.

12. IL PAESE SENEGAL, NEL CASO MOLTO PROBABILE IN CUI NON FOSSE POSSIBILE INDIVIDUARE L'ENTE CAPOFILA PER IL PROGETTO DEDICATO, PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME UNO DEI PAESI DELL'INTERA AREA DELL'AFRICA OCCIDENTALE E AD ESSA COLLEGATO?

In analogia con quanto previsto dall'art. 9.11 del Bando nel caso in cui non vengano presentati progetti per un determinato Paese, la Commissione di Ammissione e Valutazione verifica se assegnare le risorse a progetti in altri Paesi.

13. L'ENTE PUÒ SVOLGERE IL RUOLO DI CAPOFILA IN UN PAESE DI UNA DETERMINATA AREA GEOGRAFICA IN QUANTO AUTORIZZATO IN UNO DEI PAESI DELLA STESSA AREA OVVERO PUÒ FARLO ANCHE SE È AUTORIZZATO IN UN QUALSIASI ALTRO PAESE?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Segreteria Tecnica

Come indicato specificamente nell'articolo 5.2 del Bando, l'EA Coordinatore, al momento della pubblicazione del Bando, deve essere "accreditato" nel Paese indicato nel Progetto; nel solo caso di presentazione di progetti trasversali per l'Africa occidentale l'EA Coordinatore al momento della pubblicazione del Bando deve essere accreditato in uno dei Paesi del Progetto trasversale.

14. PER IL PAESE CAMBOGIA CI SONO 8 ENTI AUTORIZZATI DALLA CAI E IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO DA PARTE DELLA CAMBOGIA. LA CAI HA REALIZZATO L'ACCORDO BILATERALE CHE PREVEDE CHE CI SIANO 8 ENTI ITALIANI OPERATIVI.

L'ACCORDO BILATERALE SOTTOSCRITTO DALLE DUE AC VIENE CONSIDERATO COME POTENZIALE "ACCREDITAMENTO" DEGLI STESSI? IN CASO CONTRARIO NESSUNO DEGLI 8 ENTI POTRÀ PRESENTARE UN PROGETTO.

INOLTRE I PAESI CAMBOGIA E VIETNAM POSSONO ESSERE CONSIDERATI "AREA ASIATICA" PER CUI UN ENTE AUTORIZZATO DA CAI PER VIETNAM, E NON PER CAMBOGIA, POSSA REALIZZARE/PARTICIPARE A PROGETTO PER CAMBOGIA E VICEVERSA?

Per gli EEAA in attesa di accreditamento in Cambogia la procedura non è perfezionata. Pertanto, sono da considerarsi solo gli EEAA che erano accreditati in base ai precedenti accordi.

Rispetto alla seconda domanda, cfr. risposta 13.

**15. NELLA LISTA OCSE-DAC NON COMPARE IL CODICE PER IL PAESE VIETNAM? PAESE/I DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRA QUELLI SELEZIONATI E COMPRESI NELLA LISTA OCSE-DAC CODICE:* |_|_|_|_|
PAESE: VIETNAM**

Tutti i Paesi sono ricompresi nella lista OCSE-DAC, ma sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- LDC (Least Developed Countries);
- OLIC (Other Low Income Countries);
- LMIC (Lower Middle Income Countries and territories);
- UMIC (Upper Middle Income Countries and territories).

La lista è inserita nell'allegato 1 della guida alla notifica dei dati sull'aiuto pubblico allo sviluppo italiano per il memorandum OCSE-DAC, consultabile al seguente link: <http://www.anci.it/cooperazione-allo-sviluppo-rilevazione-dati-sullaiuto-pubblico-allo-sviluppo-del-2018/>

16. COSA SIGNIFICA CHE BISOGNA SCRIVERE IN INGLESE CIÒ DESCRITTO SOPRA? SI CHIEDE SPIEGAZIONE ED UTILITÀ DI QUESTA CONDIZIONE. TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO IN INGLESE.

Le informazioni sono richieste in inglese poiché alcune delle informazioni inserite nella documentazione di Progetto contribuiscono a definire l'impatto della cooperazione italiana allo sviluppo secondo modelli di raccolta dati concordati a livello internazionale e che sono espressi appunto in lingua inglese.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Segreteria Tecnica

17. RIFERIMENTO ALLEGATO 5 - GUIDA OPERATIVA ALLA REDAZIONE DELLA SCHEDA DI PROGETTO

PUNTO 2.1: MATRICE OBIETTIVI ED INDICATORI

DETTAGLIARE NELLA TABELLA OBIETTIVO/I GENERALE/I E SPECIFICI DEL PROGETTO; IOV (BASELINE E FINE PROGETTO) E LORO FONTI DI VERIFICA.

DI TANTI PROGETTI SCRITTI NON È MAI STATO RICHiesto DI DESCRIVERE LA BASELINE PER CIASCUN INDICATORE OGGETTIVAMENTE VERIFICABILE ANCHE PERCHÉ SI DESCRIVONO NEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DOVE EVIDENTEMENTE È GIUSTO SIANO DESCRITTI.

SI RICHIEDE CHIARIMENTO IN MERITO.

Gli obiettivi, generali o specifici che siano, devono essere tutti oggettivamente verificabili; per ogni obiettivo deve essere descritto un punto di partenza ed una modalità di misurazione dell'efficacia (indicatore), in modo da rendere evidente e oggettivamente misurabile il miglioramento prodotto.

Detta descrizione è utile in fase di rendicontazione per garantire la pertinenza e appropriatezza degli indicatori inseriti e la misurabilità degli stessi.

18. RIFERIMENTO ALLEGATO 5 - GUIDA OPERATIVA ALLA REDAZIONE DELLA SCHEDA DI PROGETTO

PUNTO 2.2: MATRICE RISULTATI E AZIONI

COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA DESCRIVENDO, CON RIFERIMENTO A CIASCUN RISULTATO ATTESO, LE AZIONI PREVISTE DETTAGLIANDO LA METODOLOGIA, IOV, I BENEFICIARI E GLI ATTORI COINVOLTI. (MAX 4000 BATTUTE, CARATTERE TIMES NEW ROMAN)

RISULTA INCOMPRESIBILE PERCHÉ DOPO AVER SCRITTO TUTTO IL PROGETTO NEL CARATTERE GARAMOND, IMPROVVISAMENTE SI DOVREBBE UTILIZZARE IL TIMES NEW ROMAN.

INOLTRE IN QUESTA MATRICE SI CHIEDE PER LA TERZA VOLTA GLI IOV ED ALTRO... SI CHIEDE SPIEGAZIONE IN MERITO.

In merito all'indicazione del carattere, si tratta di un refuso.

Per la seconda domanda si rinvia alla risposta n.17.

19. È POSSIBILE CHE UN SOGGETTO LOCALE SIA RESPONSABILE DI ALCUNE AZIONI DEL PROGETTO? COME DEVE DOCUMENTARE LE SUE AZIONI? I DOCUMENTI CONTABILI TRADOTTI VANNO APOSTILLATI O LEGALIZZATI?

Occorre premettere che un soggetto locale rientra tra gli Altri Soggetti così come definiti dall'art.21 del Bando.

1. In merito alla responsabilità sulle attività del Progetto, l'EA Coordinatore è l'unico responsabile della realizzazione del Progetto, ex art. 5.6 lett. a). L'EA Coordinatore ha inoltre compiti di coordinamento e monitoraggio della regolare esecuzione di tutte le attività progettuali ex art. 5 punto 6 lett. c), anche di quelle realizzate da un Altro Soggetto.

2. In merito alla traduzione dei documenti contabili, si rimanda all'Allegato 9 – Spese ammissibili sezione 1-SPESE AMMISSIBILI - lett. e), in cui viene riportato che i documenti giustificativi devono essere accompagnati dalla traduzione asseverata in una delle tre lingue ufficiali dei Paesi di realizzazione dei progetti (inglese,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali

Segreteria Tecnica

francese, spagnolo); nei Paesi in cui non esiste una lingua ufficiale la traduzione deve essere prodotta in lingua italiana.

20. È POSSIBILE CHE L'ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO AVVENGA, ALMENO PER QUOTA, DA PARTE DEL SOGGETTO CHE NEL PAESE È RESPONSABILE DI ALCUNE ATTIVITÀ? COME BISOGNA DOCUMENTARE?

Cfr. risposte 3 e 19.

21. È POSSIBILE PREVEDERE IL RIMBORSO DI UN'INDENNITÀ PARTICOLARE IN FAVORE DI PERSONALE DIPENDENTE PUBBLICO DI ALTRI STATI?

Cfr. risposta 9.

22. È POSSIBILE CHE IL 20% DI CO-FINANZIAMENTO SIA COPERTO DALL'INTERVENTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI, PUBBLICI O PRIVATI?

Cfr. risposta 3.

23. NELLA DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DELL'ENTE COORDINATORE SI DICE CHE BISOGNA ATTESTARE CHE IL PROGETTO DESCRITTO NELL'ALLEGATO 5 AL BANDO – “GUIDA OPERATIVA ALLA REDAZIONE DELLA SCHEDA DI PROGETTO” “NON È MAI STATO APPROVATO AI FINI DEL FINANZIAMENTO E/O NON HA OTTENUTO UN FINANZIAMENTO A VALERE SU ALTRI FONDI PUBBLICI O PRIVATI, NAZIONALI O INTERNAZIONALI”; TALE AFFERMAZIONE (MAI AVER OTTENUTO...) SAREBBE IN CONTRADDIZIONE CON ALTRE PREVISIONI DEL BANDO (AD ESEMPIO LA POSSIBILITÀ CHE LO STESSO PROGETTO PROPONGA “AZIONI IN CONTINUITÀ” CON ALTRI INTERVENTI GIÀ FINANZIATI DA CAI CON PRECEDENTI BANDI - PUNTO 3.3.), A MENO CHE, COME SI RITIENE, LA DICITURA MAI SI RIFERISCA AL FATTO DI NON AVER RICEVUTO, ANCHE IN PASSATO, A FINANZIAMENTI A VALERE SULLE SPESE RELATIVE AL PERIODO TEMPORALE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO. NON INVECE A QUELLE PER LE STESSO AZIONI, MA SVOLTE, ESAURITE E PAGATE IN PRECEDENZA.

L'affermazione che il Progetto “non è mai stato approvato ai fini del finanziamento e/o non ha ottenuto un finanziamento a valere su altri fondi pubblici o privati, nazionali o internazionali”, significa proprio che non ha ricevuto, neanche in passato, finanziamenti a valere sulle spese relative al periodo temporale e alle azioni indicate e da realizzare nel progetto, per evitare il fenomeno della duplicazione dei fondi per le stesse azioni previste nel Progetto.

Possono essere ammessi al finanziamento anche Progetti che contengono azioni in continuità e/o potenziamento di quelle previste nei Progetti già finanziati in passato, purché rientranti negli obiettivi indicati nel Bando.